REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.121/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio D'AMATO Presidente

Rossana DE CORATO Consigliere

Andrea COSTA Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai **n.ri 38026, 38027, 38028, 38029 e 38030** del registro di segreteria sui conti giudiziali n. 16251 relativo all'esercizio finanziario 2016, n.16246 relativo all'esercizio finanziario 2017, n.16250 relativo all'esercizio finanziario 2018, n.16001 relativo all'esercizio finanziario 2019 e n.17015 relativo all'esercizio finanziario 2020 resi da **LANDELLA Franco (C.F. LNDFNC66E01D643G)**, in qualità di Consegnatario dei titoli azionari detenuti dal Comune di Foggia:

Visti gli atti di deferimento del Magistrato relatore n.ri da n.496 a n.500/2026 e relativo verbale del Revisore;

Uditi nell'udienza pubblica del 20 maggio 2026 - con l'assistenza del Segretario Maria Teresa Savino e relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il P.M., in persona del Sost. P.G. Lucia Minervini e l'Agente contabile Franco Landella;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con distinte n.5 relazioni, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio dei conti giudiziali resi da Franco Landella, già Sindaco del Comune di Foggia, in qualità di Consegnatario dei titoli azionari detenuti dall'Ente civico, con riferimento agli esercizi finanziari dal 2016 al 2020 (estremi compresi).

In particolare, nelle relazioni di deferimento viene posto l'accento sulla circostanza che la disamina del conto e della documentazione trasmessa dall'Ente – in particolare dello stralcio dello stato patrimoniale – avrebbe evidenziato un disallineamento tra il valore delle partecipazioni riportato nel conto giudiziale e quello iscritto a bilancio, poiché il primo riporterebbe il valore nominale della partecipazione, mentre il secondo rifletterebbe il valore calcolato con il "metodo del patrimonio netto".

Il Magistrato istruttore, nel ritenere che, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte in casi analoghi, le modalità di redazione del conto non sarebbero corrette, ha chiesto la declaratoria di irregolarità dei conti giudiziali con ordine di ricompilazione degli stessi.

2. La Procura regionale ha depositato il parere di competenza, concordando integralmente con le conclusioni rassegnate dal Magistrato deferente.

3. Con memorie di identico contenuto, depositate in vista dell'udienza, l'Agente contabile ha presentato le proprie osservazioni, evidenziando la correttezza del proprio operato, sul presupposto che "*L'adozione nel Conto giudiziale del medesimo metodo del patrimonio netto comporterebbe una sostanziale ridondanza rispetto alla voce "Immobiliazioni finanziarie" dello*



Stato patrimoniale, senza aggiungere elemento di controllo ulteriore sulla consistenza del capitale sociale sottoscritto e sulle relative variazioni."

4. All'udienza del 20 maggio 2026, il Pubblico Ministero ha confermato le conclusioni rassegnate nei pareri in atti, mentre l'Agente contabile a sua volta si è riportato alla memoria depositata, evidenziando di essersi conformato alle indicazioni dei competenti organi tecnici dell'Ente civico.

La causa è stata quindi posta in decisione.

5. La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene ai profili di irregolarità sollevati dal Magistrato istruttore con riferimento ai conti giudiziali resi da Franco Landella, già Sindaco del Comune di Foggia, in qualità di Consegnatario dei titoli azionari detenuti dall'Ente civico.

6. In primo luogo, stante l'evidente identità oggettiva e soggettiva delle questioni sottoposte dal Magistrato istruttore con riferimenti ai conti depositati relativamente agli anni dal 2016 al 2020, sussistono i presupposti, per ragioni di economia processuale, per disporre la riunione dei giudizi.

7. Ciò posto, osserva il Collegio che i conti giudiziali in esame resi dal Consegnatario dei titoli detenuti dal Comune di Foggia, nell'elencare le partecipazioni societarie (Ataf S.p.a.; Amgas S.p.a.; Am Service s.r.l.; AMIU Puglia S.p.a.; Amica S.p.a. in liquidazione - in fallimento dal 2012), si limitano a riportare l'indicazione del valore nominale delle partecipazioni all'inizio e alla fine dell'esercizio finanziario, nonché delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno.

8. Venendo ai profili di irregolarità sollevati nelle relazioni di deferimento, il Collegio ritiene di condividere integralmente quanto evidenziato dal Magistrato istruttore in merito alla non corretta



compilazione dei conti da parte dei consegnatari dei titoli detenuti dell'Ente civico.

In particolare, il Collegio ritiene di dar corso all'orientamento ormai affermatosi in casi analoghi, sulla scorta di quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 7390/2007, secondo cui "*…il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può, poi, essere quello nominale…" e che, invece, "...I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio…"* (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

E infatti, è del tutto evidente che l'indicazione della consistenza del valore delle partecipazioni derivante dall'iscrizione nel conto del patrimonio consente una rappresentazione più veritiera rispetto a quella limitata al valore nominale, così assolvendo alla funzione propria riconnessa al conto giudiziale di fornire evidenza concreta della gestione contabile di un bene patrimoniale nel corso di un esercizio.

A tale riguardo, nessun rischio di inutile duplicazione, invocato dagli agenti contabili, si determinerebbe rispetto a quanto già rappresentato nella voce "*Immobiliazioni finanziarie*" dello Stato patrimoniale nell'ambito del Rendiconto annuale dell'Ente civico.

Va infatti evidenziato come le due rappresentazioni contabili, seppur coincidenti, assolvono funzioni diverse, avendo quella iscritta nel

Rendiconto annuale la funzione di rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente civico, laddove il conto giudiziale, relativo alla custodia delle partecipazioni azionarie, assolve il compito di dare evidenza della gestione, comprendente l'esercizio dei poteri connessi alla partecipazione, al fine di consentire il controllo, mediante la costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c., sull'assolvimento dei relativi oneri da parte dell'Agente contabile.

9. Alla luce di quanto sopra, va affermata la irregolarità dei conti giudiziali resi dal Consegnatario dei titoli azionari detenuti dal Comune di Foggia relativamente agli anni dal 2016 al 2020, nella parte in cui l'Agente contabile si è limitato a registrare il valore nominale delle partecipazioni.

Ne discende l'obbligo di ricompilazione dei conti medesimi con il metodo effettivamente utilizzato nella contabilizzazione nel bilancio dell'Ente pubblico e, quindi, commisurato al patrimonio netto, in applicazione del principio contabile n. 6.1.3 di cui all'All. n. 4/3 del D. lgs. n. 118/2011.

10. La declaratoria di irregolarità per profili attinenti alla compilazione dei conti, senza alcun addebito, comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti **n.ri 38026, 38027, 38028, 38029 e 38030,** dichiara la irregolarità conti giudiziali n.16251, n.16246, n.16250, n.16001 e n.17015 resi da Franco Landella, con obbligo di ricompilazione nei termini di cui in motivazione.

Nulla sulle spese.



Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Andrea Costa	Antonio D'Amato

Depositata in Segreteria in data 28 maggio 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino